

Sezione: TERZA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO

Esito: SENTENZA

Numero: 3

Anno: 2017

Materia: RESPONSABILITA'

Data pubblicazione: 12/01/2017

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
TERZA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE
D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

dott. Angelo Canale	Presidente
dott. Antonio Galeota	Consigliere
dott.ssa Giuseppa Maneggio	Consigliere relatore
dott.ssa Giuseppina Maio	Consigliere
dott. Giovanni Comite	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sull'appello in materia di responsabilità amministrativa, iscritto al n. 48262 del Registro di Segreteria, proposto da Piercarlo Berruti, rappresentato e difeso dagli avv.ti Sergio Aquilino e Guido Fiorentino con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Tibullo n.10

AVVERSO

la sentenza della Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Liguria n. 76/2014 depositata in data 10 giugno 2014;

Visti gli atti di appello e tutti gli altri atti e documenti di causa.

Uditi nella pubblica udienza del giorno 25 novembre 2016, con l'assistenza della segretaria sig.ra Gerarda Calabrese, il relatore, dr.ssa Giuseppa Maneggio, l'Avv. Guido Fiorentino, per la parte appellante nonché per la Procura generale, il Vice Procuratore generale, dott.ssa Carmela de Gennaro.

Ritenuto in

FATTO

Con la sentenza n. 76, depositata il 10 giugno 2014, la Sezione giurisdizionale per la Liguria, in parziale accoglimento delle richieste della Procura Regionale, condannava l'odierno appellante, nella sua qualità di assistente capo della Polizia di Stato, al pagamento, in favore del Ministero dell'Interno della somma complessiva di € 13.775,87, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio.

La Procura regionale aveva contestato al Berruti di avere svolto un'altra attività lavorativa all'insaputa dell'amministrazione di appartenenza, violando dolosamente, oltre alle norme in materia di incompatibilità, il dovere proprio del lavoratore in aspettativa per malattia, che è "*quello di prendersi cura della propria salute al fine di ristabilirsi al più presto e tornare in servizio, ripristinando così il rapporto sinallagmatico col datore di lavoro*" (atto di citazione).

La Procura, nel proprio atto, aveva richiamato gli accertamenti esperiti dalla Guardia di Finanza e dal Comando della Polizia stradale di Savona, a seguito

dei quali il Berruti era stato sottoposto a procedimento penale per truffa ai danni dello Stato, conclusosi con la sentenza di patteggiamento passata in giudicato il 20 gennaio 2010 con la condanna a tre mesi di reclusione e euro 100,00 di multa.

Il danno da risarcire era stato quantificato dal P.R. nella complessiva somma di € 15.512,32 corrispondente al trattamento economico erogato al dipendente durante l'intero periodo di aspettativa per infermità, nella specie fruito dall'8 agosto al 15 dicembre 2008.

Avverso la sentenza proponeva appello Piercarlo Berruti, deducendo il seguente unico motivo:

Violazione dell'art. 445 c.p.p., 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c., violazione dell'art. 117, comma 1 della Costituzione, in relazione all'art. 5 comma 3 del Trattato CE.

Ad avviso di parte appellante, la Procura regionale non aveva fornito prova dell'illecito ed in particolare della "continuità" della prestazione di attività lavorativa extraistituzionale in assenza di autorizzazione ed in periodo di aspettativa per malattia. Il richiamo alla sentenza penale di patteggiamento, emessa dal Tribunale di Savona, non sarebbe stata prova sufficiente, avendo peraltro la sentenza errato nel richiamare, nella parte in diritto, altra sentenza emessa dal Tribunale militare di Verona per fatti diversi e non relativi al sig. Berruti. In ogni caso, la pur accertata presenza nel cantiere non avrebbe dimostrato che il Berruti avesse svolto attività lavorativa incompatibile con lo stato di salute in momenti diversi, non rilevando nemmeno la posizione INAIL del medesimo.

Ancora, riteneva che il primo giudice avesse errato laddove lo aveva condannato all'integrale restituzione in favore del Ministero dell'Interno degli importi percepiti durante il periodo di aspettativa.

La condanna, infatti, sarebbe stata sproporzionata e contrastante con i principi della Carta europea dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Concludeva, pertanto, chiedendo l'accoglimento delle formulate conclusioni.

La Procura generale rassegnava le proprie conclusioni in data 28 ottobre 2016 nelle quali, dopo avere richiamato i fatti di causa, insisteva per il rigetto dell'appello con la condanna dell'appellante anche alle spese del secondo grado di giudizio.

In particolare, quanto alla rilevanza della sentenza di patteggiamento nel processo contabile, richiamava la giurisprudenza pressochè costante di questa Corte dei conti nonché della Cassazione sia civile che penale. Quanto al richiamato principio europeo di proporzionalità ed in particolare alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, la Procura generale ribadiva che, nel caso di specie, sarebbe risultato incontestabile che i profili di responsabilità amministrativo contabile non fossero regolati dal diritto europeo ma da quello nazionale.

Con memoria depositata in data 2 novembre 2016 parte appellante richiamava sostanzialmente le censure già proposte nell'atto di appello e concludeva per il suo accoglimento e per la riforma della sentenza impugnata. All'odierna pubblica udienza, sentite le parti che si riportavano alle rispettive conclusioni in atti, la causa veniva trattenuta per la decisione.

Considerato in

DIRITTO

L'appello, per le ragioni che seguono, non può trovare accoglimento.

L'appellante ha contestato, in primo luogo, che la prova della responsabilità e del danno possa essere rappresentata dalle risultanze contenute in una sentenza penale di patteggiamento ex art. 444 del c.p.p., senza alcuna considerazione delle circostanze a discarico fornite dall'appellante in primo grado.

A tal proposito, pertanto, un primo aspetto riguarda proprio il corretto rilievo da conferire alla sentenza emessa ex art. 444 c.p.p..

Orbene, la sentenza con la quale il giudice applica all'imputato la pena da lui richiesta e concordata con il Pubblico Ministero, pur equiparata a una pronuncia di condanna ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 445, c. 1 c.p.p., non è tuttavia ontologicamente qualificabile come tale; essa trae infatti origine essenzialmente da un accordo delle parti, caratterizzato, per quanto attiene all'imputato, dalla rinuncia a contestare la propria responsabilità. Ne consegue che, secondo la giurisprudenza civile, non potrebbe farsi discendere da detta sentenza la prova dell'ammissione di responsabilità da parte dell'imputato e ritenere che tale prova sia utilizzabile nel giudizio civile (Cassazione, Sezione lavoro, 16.4.2003, n. 6047).

Nella giurisprudenza di questa Corte dei conti prevale invece la diversa tesi secondo la quale il Giudice può ritenere come tacita ammissione di colpevolezza la decisione dell'imputato di chiedere il patteggiamento della pena e che nei giudizi diversi da quello penale, pur non essendo precluso al medesimo Giudice l'accertamento e la valutazione dei fatti difforme da quello contenuto nella sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p., pur tuttavia questa assume un particolare valore probatorio, vincibile solo attraverso specifiche prove contrarie (Corte dei Conti, Sezione I, 7.1.2004, n. 3; Sezione giurisdizionale Abruzzo, 21.6.2004, n. 224).

Specialmente dopo la novella dell'art. 445 c.p.c. da parte dell'art. 2 L. 27 marzo 2001, n. 97, anche la Suprema Corte (v. Cassazione, Sezione tributaria, 30.9.2005, n. 19251) si è orientata verso una tesi più vicina alle posizioni di questa Corte dei conti, affermando che la sentenza penale di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. costituisce indiscutibile elemento di prova per il giudice di merito, il quale ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità, ed il giudice penale avrebbe prestato fede a tale ammissione. Pertanto, detto riconoscimento, pur non essendo oggetto di statuizione assistita dall'efficacia del giudicato, ben può essere utilizzato come prova nel giudizio di legittimità. Questo Collegio pienamente condivide tali ultime posizioni.

Nella specifica fattispecie, peraltro, gli elementi acquisiti al fascicolo del presente giudizio appaiono ben più che sufficienti a ritenere accertati i fatti materiali dedotti dal PM attore, data anche la mancanza di una convincente prova contraria. Pertanto, questo Giudice non può non ritenere accertati i fatti materiali contestati al convenuto, consistenti in sostanza nell'aver egli, nella sua qualità di assistente capo della Polizia di Stato, inducendo in errore l'Amministrazione di appartenenza con artifici e raggiri consistiti nell'espone falsamente ai medici di essere affetto da "lombo-sciatalgia da discopatie multiple", frutto di un periodo di aspettativa durante il quale era stato trovato ad effettuare lavori di tinteggiatura presso la Ditta individuale di cui era titolare il padre Berruti Ermanno.

Nella fattispecie, il giudice di prime cure, con motivazione completa,

esauriente e diffusa, esente da vizi o salti logico ricostruttivi, e quindi meritevole di essere condivisa, ha dato ragione dei motivi per cui le condotte illecite contestate in sede penale, e in quella sede ammesse dall'interessato, o comunque non confutate attraverso specifiche prove contrarie nel presente giudizio, potevano – ed oggi possono - ritenersi accertate. Ciò anche con riferimento alla loro connotazione soggettiva, poichè diversamente si sarebbe stati in presenza di un diverso esito del processo penale, che è stato definito – si ribadisce – su richiesta della parte stessa con una sentenza *equiparata a una pronuncia di condanna*.

Questo Collegio ritiene, altresì, non condivisibile il richiamo dell'appellante al principio di "proporzionalità" ed in particolare alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Come correttamente osservato dalla Procura generale nelle proprie conclusioni la "Carta di Nizza" (Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, C 83 30/3/2010), all'art. 51 stabilisce che le sue disposizioni si applicano agli Stati membri esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione ("1. Le disposizioni della presente Carta si applicano alle istituzioni, organi e organismi dell'Unione nel rispetto del principio di sussidiarietà, come pure agli Stati membri, esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione. Pertanto, i suddetti soggetti rispettano i diritti, osservano i principi e ne promuovono l'applicazione secondo le rispettive competenze e nel rispetto dei limiti delle competenze conferite all'Unione dai Trattati. 2. La presente Carta non estende l'ambito di applicazione del diritto dell'Unione al di là delle competenze dell'Unione, né introduce competenze nuove o compiti nuovi per l'Unione, né modifica le competenze e i compiti definiti dai Trattati"). In tal senso, univocamente, si è espressa la Corte di giustizia UE nelle sentenze 28 novembre 2013, causa C-258/13, *Societade Agricola e Immobiliaria da Quinta de S.Paio Lda* e 26 febbraio 2013, Grande sez., *Aklagaren v. Fransson*, C-617/10, che hanno ribadito che i diritti fondamentali garantiti dall'ordinamento giuridico dell'Unione si applicano a tutte le situazioni giuridiche disciplinate dal diritto dell'Unione, ma non al di fuori di esse (v. anche ord. 14 dicembre 2011, *Boncea e a.*, C-483/11 e C-484/11). Ove una situazione giuridica non rientri nella sfera di applicazione del diritto dell'Unione, la Corte di giustizia non è competente al riguardo e le disposizioni della Carta eventualmente richiamate non possono giustificare, di per sé tale competenza, (ord. 12 luglio 2012, *Currà e a.*, C-466/11; ord. 1° marzo 2011, *Chartry*, C-457/09). Tale limite non è stato modificato dall'entrata in vigore, il 1° dicembre 2009, del Trattato di Lisbona, momento a partire dal quale, ai sensi dell'art. 6, par. 1 del TUEF, la Carta ha lo stesso valore giuridico dei Trattati.

Nel caso di specie appare incontestabile che i profili di responsabilità amministrativa non siano regolati dal diritto europeo ma da quello nazionale. Non sussistono, infine, le condizioni per la riduzione dell'addebito atteso il carattere doloso della fattispecie.

Conclusivamente, l'appello deve essere respinto e confermata la sentenza di prime cure.

Le spese del giudizio, in virtù della soccombenza, devono essere addebitate all'appellante.

P.Q.M.

La Corte dei Conti - Sezione Terza Centrale d'appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione,

RESPINGE l'appello iscritto al n. 48262, e per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.

CONDANNA l'appellante al pagamento delle spese che si liquidano, per questo grado di giudizio, in € 112,00 (centododici/00)

Manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio 25 novembre 2016.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

F.to Giuseppa Maneggio

F.to Angelo Canale

Depositata in Segreteria il giorno 12 Gennaio 2017

Il Dirigente

F.to Dott. Salvatore Antonio Sardella

G. 48262 Sent. 3/2017